



Per il risarcimento del danno biologico Ã sufficiente lâaccertamento clinico.

Descrizione

Lo afferma la Corte di Cassazione nella recente sentenza del 21 settembre scorso.

Preliminarmente la Corte ha chiarito che le due sentenze (n. 235/14 e n. 242/15) della Corte Costituzionale (strumentalmente utilizzate per negare il rilievo esclusivo dellâaccertamento clinico) **non hanno natura vincolante** (essendo semplici sentenze interpretative di rigetto) che hanno semplicemente confermato la legittimitÃ dellâart. 139 C.d.A. e non preso alcuna posizione sullâorientamento interpretativo secondo il quale lâaccertamento strumentale non Ã imprescindibile.

La Corte di Cassazione, confermando la sua recente posizione, ha affermato che, fermo restando la necessitÃ di un rigoroso accertamento medico legale da compiersi in base a criteri oggettivi (non essendo ovviamente sufficiente la soggettivitÃ riferita), **la sussistenza dellâinvaliditÃ permanente non puÃ² essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini**: il tutto sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dellâinvaliditÃ permanente ad una verifica di natura strumentale.

Pertanto, il richiesto rigore con il quale deve essere accertato il danno biologico stesso va inteso che sussistano situazioni nelle quali, senza lâeffettuazione di indagini strumentali: *âÃ possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza la relativa effettuazione, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dellâesperienza clinica dello specialista alla cui stregua debbono risultare fondate le conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibiliâ*. Ed invero: *âI criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioÃ il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale) non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una âobiettivitÃ â dellâaccertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, dunque, non Ã di per sÃ lâassenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto lâassenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben puÃ² essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purchÃ in questâultimo caso munito dei*



requisiti di cui all'art. 2729 (1) Pertanto, Ã" risarcibile anche il danno i cui postumi non sono visibili o insuscettibili di accertamenti strumentali, sempre che la relativa sussistenza possa essere affermata sulla base di un'ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

25 Set 2023